Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 maggio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **999**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Lecce . . . Pag. 4123

1976

LEGGE 5 maggio 1976, n. **316**.
Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1976, n. 106, recante la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Pag. 4124

LEGGE 10 maggio 1976, n. **317**.
Nomina in ruolo del personale docente incaricato a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, nonché disposizioni per il personale docente ed assistente con incarico a tempo indeterminato negli istituti statali per sordomuti. Pag. 4124

LEGGE 10 maggio 1976, n. **318**.
Interpretazione autentica dell'articolo 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernenti il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative . . . . Pag. 4125

LEGGE 10 maggio 1976, n. **319**.
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Pag. 4125

LEGGE 10 maggio 1976, n. **320**.
Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1976, numero 127, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis . . . . Pag. 4140

LEGGE 19 maggio 1976, n. **321**.
Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo . . . . Pag. 4140

LEGGE 19 maggio 1976, n. **322**.
Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia . . . . Pag. 4140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1976.
Nomina del commissario del Governo per la regione « Lazio » . . . . Pag. 4141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1976.
Nomina del vice direttore generale della Banca d'Italia. Pag. 4141

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, in Mortara . Pag. 4141

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1976.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Avellino . . . . Pag. 4142

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eastern Trades, in Milano. Pag. 4142

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli, in Genova . . . . Pag. 4142

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Siprel S.p.a., in Milano, incorporata dal 31 dicembre 1975 dalla Polycolor S.p.a., in Milano. Pag. 4143

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Transider S.p.a., in Sesto San Giovanni . . . . Pag. 4144

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta M.I.S.P.A. S.n.c., in Torino. Pag. 4144

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rawtex italiana S.r.l., in Milano. Pag. 4145

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.
Rettifica del decreto ministeriale 29 novembre 1975, concernente l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta A & C. Federici, in Firenze . Pag. 4145

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario, in Gallarate. Pag. 4146

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta VE.I.C.A. - Veneta industriale commercio autoveicoli S.p.a., in Mirano . Pag. 4147

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.G.E.D., in Torino . Pag. 4147

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1976.
Sostituzione di un membro supplente del collegio dei revisori dei conti del Parco nazionale Gran Paradiso. Pag. 4148

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1976.
Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, in Arezzo . . . . . Pag. 4148

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1976.
Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1976 ai fini dell'inserimento a domanda nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti . . . Pag. 4148

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1976.
Tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi . . . . . Pag. 4150

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1976.
Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti dello stabilimento di Bassano del Grappa della S.p.a. Smalteria e metallurgica veneta assunti dalla I.P.O. . . Pag. 4150

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità:
Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Saitofos-B dell'impresa Siapa S.p.a. . . Pag. 4151
Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato AF-67 granulare dell'impresa Siapa S.p.a. . Pag. 4151
Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tetrasol dell'impresa J. e A. Margesin S.p.a. Pag. 4151

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale . . . . . Pag. 4151

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevute di debito pubblico . . Pag. 4151
Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 4152
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4152
Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1976 . . . . Pag. 4153

Banca d'Italia: Situazione al 30 aprile 1976 . . Pag. 4154

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Sostituzione del commissario straordinario e nomina di un membro del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno «Orsini» di prima categoria, in Benevento, in amministrazione straordinaria . . . Pag. 4155

Regione Liguria: Rettifica di decreto concernente variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante. Pag. 4155

Regione Lombardia: Variante al piano regolatore generale del comune di Milano . Pag. 4155

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Concorso a sei posti di vice direttore aggiunto di laboratorio nel ruolo scientifico della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze . . . . Pag. 4155

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di segretario in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato . . . . Pag. 4158

Ministero della sanità: Revoca dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione dell'ufficio periferico di Bari (porto) di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive. Pag. 4162

Ministero dell'interno: Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 4162

Regione Lombardia: Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bergamo . . . . Pag. 4162

Ufficio veterinario provinciale di Ancona: Spostamento della sede di esame del concorso ad un posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Jesi . . Pag. 4163

Ospedale civile «Fraternita S. Maria della Misericordia» di Urbino:
Concorso ad un posto di medico specializzato in medicina nucleare (equiparato ad aiuto) . . . . Pag. 4163
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia . . Pag. 4163

Ospedale maggiore di Modica: Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria Pag. 4163

Ospedale dei poveri infermi di Ceva: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia . . . . . Pag. 4163

Pio istituto «Santa Corona» di Milano: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione . . Pag. 4163

Ospedale di Lagonegro: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia generale . Pag. 4164

Ospedale broncopneumotisiologico «Col d'Avanzo» di Foggia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 4164

Ospedale civile « Umberto I » di Ancona: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di medicina del lavoro . . . Pag. 4164

Ospedale di Terracina: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 4164

Ospedale di Civitanova Marche: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 4164

Ospedale di circolo « F. Trabattoni - G. Ronzoni » di Seregno: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario . . . . Pag. 4164

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1976, n. **9.**

Proroga per l'anno 1976 della fidejussione regionale a favore di concessionari di pubblici servizi di trasporto di persone . . . . Pag. 4165

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1976, n. **10.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1975, n. 78: « Istituzione del parco di interesse regionale Nord-Milano » Pag. 4165

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 gennaio 1976, n. **1-53/Legisl.**

Nuovo regolamento concernente le modalità di nomina, i requisiti, le mansioni e le responsabilità dei tecnici responsabili e del personale addetto alle linee di trasporto funiviario aventi mansioni inerenti alla sicurezza delle stesse, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25. Abrogazione del preesistente regolamento. Pag. 4166

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 29 MAGGIO 1976:

LEGGE 20 aprile 1976, n. **323.**

Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 29 MAGGIO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1976. — **Refrattari Verzocchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1976. — **Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1976. — **Rural-Gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1976 (Delibera 16 ottobre 1971). — **Rural-Gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1976 (Delibera 28 maggio 1971). — **Sei-Gas - Società esercizio impianti gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1976. — **Banco di Napoli - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1976. — **S.A.B.A. - Società per azioni Briano & Astengo - Autolinee, in Altare (Savona):** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1976. — **Metalcastelli - Industria lavorazioni meccaniche affini, società per azioni, in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **Luigi Prada, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 aprile 1976. — **Bassani, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 500.000.000 sorteggiate il 6 maggio 1976. — **Bassani, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 460.000.000 sorteggiate il 6 maggio 1976. — **I.A.N.A. - Italo americana nuovi alberghi, società per azioni, incorporata dalla Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1976. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 28 aprile 1976. — **Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % sorteggiate Il 28 aprile 1976. — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1976. — **C. L. Malesci & C., società per azioni, in Caselle Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1976.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **999.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Considerato che l'insegnamento fondamentale di esperimentazioni di fisica conserva la denominazione prevista dal vigente ordinamento didattico nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Lecce e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 65, relativo alle norme del corso di laurea in fisica, è modificato nel senso che l'insegnamento fondamentale di esperimentazioni di fisica (biennale) comporta un esame alla fine di ogni anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 28

LEGGE 5 maggio 1976, n. **316.**

Conversione in legge del decreto-legge 16 aprile 1976, n. 106, recante la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 16 aprile 1976, n. 106, recante la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **317.**

Nomina in ruolo del personale docente incaricato a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, nonché disposizioni per il personale docente ed assistente con incarico a tempo indeterminato negli istituti statali per sordomuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INSEGNANTI INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO NELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - NOMINA IN RUOLO

Art. 1.

Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, quali incaricati a tempo indeterminato con dichiarazione di non licenziabilità ai sensi dell'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono con decorrenza 1° ottobre 1975 nominati in ruolo.

Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, ai quali l'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazioni di non licenziabilità, è stato confermato per il predetto anno scolastico, sono del pari nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1975.

Gli insegnanti di cui ai precedenti commi sono iscritti con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle province in cui ottennero l'incarico o — per quanto concerne gli incaricati non licenziabili — nelle quali sono stati trasferiti per compensazione.

Art. 2.

Gli insegnanti elementari, in servizio nell'anno scolastico 1974-75 in virtù del conferimento per la prima volta dell'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità e che al medesimo titolo abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1975-76, sono nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1976, venendo iscritti con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle province in cui ottennero l'incarico.

Sono del pari nominati in ruolo con la medesima decorrenza 1° ottobre 1976 gli insegnanti elementari che nell'anno scolastico 1975-76 abbiano ottenuto l'incarico a tempo indeterminato e abbiano prestato servizio nello stesso anno scolastico.

Gli insegnanti di cui al primo comma sono confermati in servizio nell'anno scolastico 1975-76, in qualità di incaricati.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali del ruolo normale, del ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari statali presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari e dei ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari statali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi.

Art. 4.

Gli insegnanti che, iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, abbiano contemporaneamente titolo alla nomina in ruolo per effetto delle graduatorie medesime e delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, conseguono la nomina per il diritto conseguente dal posto occupato nella graduatoria provinciale permanente.

Art. 5.

Coloro che, in possesso dei titoli di studio indicati nella legge 21 dicembre 1955, n. 1363 e nel prescritto orario abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1974-75, con l'incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, per insegnamento di materie speciali previste dall'articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, sono — a decorrere dal 1° ottobre 1976 — assunti a domanda in un ruolo magistrale, aggiuntivo ad esaurimento, da istituire nelle province dove tuttora sussistono posti per impartire i predetti insegnamenti, con lo sviluppo di carriera e il trattamento giuridico ed economico del normale ruolo organico degli insegnanti elementari.

Gli insegnanti di cui al primo comma sono confermati in servizio nell'anno scolastico 1975-76, in qualità di incaricati.

Per la istituzione dei ruoli aggiuntivi provinciali ad esaurimento di cui al primo comma e la presentazione della domanda di assunzione da parte degli insegnanti

interessati, le modalità e i termini saranno stabiliti con apposita ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

A decorrere dal 1° ottobre 1975 è abrogato l'articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 e dalla medesima decorrenza non saranno più conferiti incarichi a tempo indeterminato per gli insegnamenti speciali finora previsti da detta norma. Gli insegnamenti in atto di svolgimento saranno esperiti nell'ambito dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 e con l'osservanza dell'orario di servizio in vigore per gli insegnanti elementari del ruolo normale.

Capo II

PERSONALE DOCENTE E ASSISTENTE DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI INCARICATO A TEMPO INDETERMINATO - NOMINA IN RUOLO.

Art. 6.

Gli insegnanti elementari, forniti del titolo di speciale abilitazione e in servizio nell'anno scolastico 1974-1975 con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari degli istituti statali per sordomuti, sono nominati nel ruolo organico del personale docente di cui alla tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 488, con la qualifica di straordinario, a decorrere dal 1° ottobre 1975.

Parimenti, con la medesima decorrenza, sono nominati nel ruolo organico del personale assistente di cui alla tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 488, gli assistenti forniti del prescritto titolo di studio, nonchè dello specifico titolo di assistente per sordomuti, e in servizio nell'anno scolastico 1974-75 con incarico a tempo indeterminato presso gli Istituti statali per sordomuti.

Sono del pari nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1976 gli insegnanti elementari e gli assistenti che nell'anno scolastico 1975-76 abbiano ottenuto l'incarico a tempo indeterminato e abbiano prestato servizio nello stesso anno scolastico.

Capo III

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 7.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 7.200.000.000 in ragione di anno, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **318.**

Interpretazione autentica dell'articolo 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernenti il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il personale non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni educative, è assunto in ruolo, a decorrere dal 1° ottobre 1974, ai sensi dell'articolo 17, comma quinto, della legge 30 luglio 1973, n. 477, se nell'anno scolastico 1972-73 abbia prestato servizio, senza demerito, con incarico a tempo indeterminato conferito anche successivamente all'inizio del predetto anno scolastico, purchè l'incarico si riferisca a posti vacanti sin dal 1° ottobre 1972.

Gli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono conferiti a tempo indeterminato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **319.**

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLO STATO

Art. 1.

La presente legge ha per oggetto

a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonchè in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;

b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;

c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;

d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;

e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge;

b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonchè dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge;

c) la redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, punto *d*), sulla base dei piani regionali, nonchè il controllo della compatibilità dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale, anche attraverso conferenze permanenti interregionali, promosse dal Ministro per i lavori pubblici;

d) la indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di *standards* di consumi, per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;

e) la determinazione di norme tecniche generali:

1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purchè le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;

3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;

4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc. Sono fatte salve le eventuali più restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Le materie di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente articolo debbono essere regolate entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le funzioni di cui all'articolo 2 vengono esercitate da un Comitato di Ministri, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanità. Il Comitato è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione.

Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto può provvedere, di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella *A* allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni.

Lo stesso Comitato dei Ministri può in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilità degli scarichi di cui alle tabelle *A* e *C* della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunità economica europea, qualora questi ultimi valori risultino più restrittivi.

Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanità e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del Comitato dei Ministri è il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato dei Ministri si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dello Istituto superiore di sanità per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge.

Titolo II

COMPITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI CONSORZI

Art. 4.

Alle regioni vengono attribuite le seguenti competenze:

a) la redazione dei piani regionali di risanamento delle acque;

b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti;

c) il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;

d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, in collaborazione con il servizio idrografico italiano, con gli uffici del genio civile ed avvalendosi degli uffici delle province per quanto attiene agli aspetti qualitativi;

e) la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti *d*) ed *e*) dell'articolo 2, ed in particolare la delimitazione delle zone ove è ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo.

Per quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli, essi potranno in ogni caso essere previsti e regolamentati soltanto quando le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola.

Per quanto concerne gli scarichi nel sottosuolo, essi non dovranno essere consentiti quando possano essere danneggiate le falde acquifere.

I compiti che dalla presente legge sono attribuiti alle regioni s'intendono conferiti per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

Le province provvedono ad effettuare:

a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali;

b) il controllo degli scarichi stessi per quanto attiene ai limiti di accettabilità, ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla voce *e*), punto 3), dell'articolo 2;

c) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui allo articolo 2, punto *d*);

d) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo o nel sottosuolo;

e) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche.

Art. 6.

I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali.

Le comunità montane possono costituire consorzi tra loro, ovvero partecipare a consorzi intercomunali.

I comuni e i consorzi intercomunali sono responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui allo articolo 2, punto *d*), della presente legge, nonché del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.

Titolo III

Censimento dei corpi idrici e piano di risanamento delle acque

Art. 7.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere rilevati, in tutto il territorio nazionale, i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:

a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;

b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.

I dati verranno rilevati a cura delle regioni, sulla base delle norme di cui all'articolo 2, lettera *b*), e inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3, per la redazione del piano nazionale di risanamento.

I dati suddetti dovranno essere aggiornati ogni due anni.

Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, dovranno provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura delle portate delle acque prelevate o farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi o dei comuni con periodicità non superiore all'anno.

Art. 8.

Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, d'intesa con i comuni interessati, dovrà predisporre ed inviare al Comitato dei Ministri, di cui al precedente articolo 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:

a) riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative periferiche preposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;

b) programmazione delle opere pubbliche attinenti ai suddetti servizi;

c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi.

Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV

Regolamentazione degli scarichi

Art. 9.

In tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Essi si applicano con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo.

La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, lettera *a*), della presente legge, salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.

I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle *A* e *C*, allegate alla presente legge subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti al controllo.

Art. 10.

Per gli insediamenti esistenti, produttivi o civili, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o che siano trasferiti in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. A tali autorità è demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile.

Gli insediamenti che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità e abitabilità all'entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

L'immissione diretta nelle acque del mare di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici o da insediamenti di qualsiasi specie resta subordinata alla autorizzazione del capo del compartimento marittimo.

Il provvedimento di autorizzazione, fermi restando i poteri dell'autorità marittima per la tutela e la disponibilità del demanio marittimo e della sicurezza della navigazione, è subordinato all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge.

Quando lo scarico avviene nel mare libero, in attesa dell'esecutività della convenzione di Londra del 29 dicembre 1972, e di una organica disciplina internazionale per la salvaguardia del Mediterraneo, l'autorizzazione allo scarico è concessa dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 della presente legge sentiti il Ministro per gli affari esteri e le regioni interessate. La domanda di autorizzazione è presentata tramite il Ministro per la marina mercantile, che svolge la relativa istruttoria. L'autorizzazione stabilisce tempi, prescrizioni e vincoli cui deve essere sottoposto lo scarico.

Art. 12.

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella *A;*

2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella *C*, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio;

3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali, sino all'emanazione della normativa specifica da parte delle autorità statali e regionali ai sensi del punto 2), voce *e*), dell'articolo 2 e della voce *e*) dell'articolo 4, cui si dovranno adeguare.

Art. 13.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:

1) se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:

a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella *C;*

b) entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella *A*, secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;

2) se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati:

a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità della allegata tabella *C;*

b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio;

3) se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere *a*) e *b*), del presente articolo.

L'ammissione definitiva è subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorità statali e regionali competenti ai sensi dell'articolo 2, voce *e*), punto 2) e dell'articolo 4, voce *e*).

Le stesse norme di cui al precedente punto 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui al successivo articolo 15, purché ciò avvenga entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.

La disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sarà definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4 della presente legge.

I comuni o i consorzi intercomunali di cui all'articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla regione.

Art. 15.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione alla autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:

a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi.

La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata all'autorità competente per il controllo, e deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonché dall'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.

Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento.

Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali, le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalità di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio.

Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi, sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità di cui alla presente legge.

Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorità competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale deve essere previsto:

1) per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella *A*, secondo le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento;

2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti della allegata tabella *C;*

3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi intercomunali o da comuni definiti dal piano regionale di risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilità ed alle norme regolamentari di cui all'articolo 12, punto 2), e l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione *ope legis* o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.

In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorità competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico.

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 16.

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto ai comuni o ai consorzi intercomunali il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricate, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti.

La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità ed alla qualità delle acque scaricate.

Art. 17.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 integrato dal Ministro per le finanze, predispone formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'articolo precedente e stabilisce le penalità per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso e ritardato pagamento, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla base delle formule stesse le regioni provvedono, entro centottanta giorni dal termine di cui al comma precedente, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei massimali vincolanti per gli enti erogatori dei servizi e riscuotitori del canone o diritto.

Compete alle regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, di cui all'articolo 16, per la concreta determinazione della tariffa da applicare.

Alla riscossione di quanto dovuto si provvede mediante ruoli nominativi.

Qualora il ritardo nel pagamento delle tariffe si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 18.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti i complessi produttivi esistenti legittimati a raggiungere gradualmente i suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o ai consorzi intercomunali anche in aggiunta alla tariffa di cui all'articolo precedente, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, una somma commisurata alla quantità e qualità dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno stabiliti entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3, integrato dal Ministro per le finanze, per ogni categoria di insediamento produttivo.

La norma non si applica se i predetti complessi produttivi sono svincolati dal servizio pubblico ed intendano allineare i propri scarichi agli obiettivi finali entro il biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

I comuni e i consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari allo espletamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 6, primo comma, nonché le province, per le spese relative agli impianti di cui al punto *e*) dell'articolo 5, possono usufruire di contributi in conto interessi e in conto capitale da parte delle regioni.

Nella determinazione della misura percentuale delle erogazioni, le regioni tengono conto dei programmi di risanamento e delle esigenze della depurazione degli scarichi.

La formale concessione dei contributi ha luogo dopo che le descrizioni tecniche di massima delle opere siano state vistate dagli organi regionali, ed è subordinata alla dimostrazione, da parte degli enti minori, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a loro carico.

La somministrazione del contributo si esegue direttamente a favore dell'ente concessionario, ed ha luogo, fino alla concorrenza dei nove decimi dell'ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dagli organi regionali. Al pagamento del conguaglio si provvede dopo l'approvazione del collaudo o l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e in rapporto alla spesa che in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento dei suddetti benefici.

Art. 20.

Le imprese con impianti già in servizio alla data del 1° gennaio 1975, le quali realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data del 1° gennaio 1975, possono usufruire da parte delle regioni di contributi in conto interessi e/o in conto capitale da fissarsi con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla normativa della Comunità economica europea.

Titolo VI

SANZIONI

Art. 21.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni.

Alla stessa pena soggiace chi — effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma — non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere *a*) e *b*); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa è stata respinta, o dopo che l'autorizzazione è stata revocata.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione.

Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

Art. 22.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni.

Art. 23.

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda fino a lire 5 milioni.

Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il terzo comma dell'articolo 21.

Art. 24.

Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorità amministrativa.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Coloro che effettuano scarichi già esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente legge, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della presente legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella *C* allegata alla presente legge. Per gli scarichi in mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni stabilite nell'articolo 11, terzo comma, della presente legge.

Per quanto attiene ai profili della protezione sanitaria, vale quanto disposto all'articolo 26, ultimo comma, della presente legge.

Quando si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere *a*) e *b*), ed al presente articolo, non sono punibili i fatti connessi con l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera *a*), previsti come reato da precedenti disposizioni di legge.

Art. 26.

Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera *a*), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento.

Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita, l'incolumità personale e pubblica.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — GIOIA — DAL FALCO — STAMMATI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA *A*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce « materiali grossolani » si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	80	Per « materiali in sospensione » totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 μ.
8	BOD_5 mg/l	40	Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami domestici la concentrazione limite deve essere riferita ad almeno il 70 per cento del BOD totale.
9	COD mg/l	160	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

Segue: TABELLA A

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} ... + \frac{C_n}{L_n}$. Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3. Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ioni, sotto forma di complessi, e in sospensione.
11	Alluminio mg/l come Al	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Bario mg/l come Ba	20	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Boro mg/l come B	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
15	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
16	Cromo III mg/l come Cr	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
17	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
18	Ferro mg/l come Fe	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Manganese mg/l come Mn	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
20	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Nichel mg/l come Ni	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Piombo mg/l come Pb	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Rame mg/l come Cu	0,1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

Segue: TABELLA *A*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
25	Stagno mg/l come Sn	10	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
26	Zinco mg/l come Zn	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
27	Cianuri mg/l come CN^-	0,5	
28	Cloro attivo mg/l come Cl_2	0,2	
29	Solfuri mg/l come H_2S	1	
30	Solfiti mg/l come $SO_3^{=}$	1	
31	Solfati mg/l come $SO_4^{=}$	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
32	Cloruri mg/l come Cl^-	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
33	Fluoruri mg/l come F^-	6	
34	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
35	Ammoniaca totale mg/l come NH_4^+	15	(Si applica ai nn. 35, 36 e 37). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
36	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
37	Azoto nitrico mg/l come N	20	
38	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	20	
39	Oli minerali mg/l	5	
40	Fenoli totali mg/l come C_6H_5OH	0,5	
41	Aldeidi mg/l come H-CHO	1	
42	Solventi organici aromatici mg/l	0,2	
43	Solventi organici azotati mg/l	0,1	
44	Solventi clorurati mg/l	1	

Segue: TABELLA *A*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
45	Tensioattivi mg/l	2	
46	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
47	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
48	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15°C. La specie impiegata per il saggio deve essere Salmo gairdnerii Rich.
49	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	
50	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
51	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	
			Parametri 49 - 50 - 51. Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di compionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.

TABELLA *B*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
		degli insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o 5.000 mc.	
1	pH	6,5-8,5	
2	Temperatura °C	30	
3	Colore	—	*a*) non percettibile, dopo diluizione 1:20, su uno spessore di 10 cm.
4	Odore	—	
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce « materiali grossolani » si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 cm, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono di Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali totali in sospensione mg/l	80	Per « materiali in sospensione », indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 μ.
8	BOD_5 mg/l	80.	
9	Metalli e non metalli tossici totali mg/l (As-Cd-Cr-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	—	Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ione, sotto forma di complessi, ed in sospensione. I limiti riguardanti i singoli ioni dovranno essere stabiliti dall'autorità competente per la concessione allo scarico in funzione degli attingimenti esistenti o previsti e delle possibilità di inquinamento indiretto di corpi idrici superficiali. Ciascun limite non potrà in ogni caso essere superiore a quanto previsto dalla tabella *A*.
10	Azoto totale mg N/l	—	

NOTA. — Per tutti gli altri limiti, vale quanto stabilito nella Tabella *A*. Limiti più severi potranno essere stabiliti dall'autorità competente in funzione degli attingimenti esistenti o previsti.

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.

TABELLA *C*

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce « materiali grossolani » si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	2	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto di depurazione (*)	Per « materiali in sospensione » totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 μ.
8	BOD_5 mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (**)	
9	COD mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (***)	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

(*) Limite minimo imponibile: quello della tabella *A*; limite massimo: 200.
(**) Limite minimo imponibile: quello della tabella *A*; limite massimo: 250.
(***) Limite minimo imponibile: quello della tabella *A*; limite massimo: 500.

Segue: TABELLA C

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) -Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} ... + \frac{C_n}{L_n}$ (*).
11	Alluminio mg/l come Al	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Boro mg/l come B	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
15	Cromo III mg/l come Cr	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
16	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
17	Ferro mg/l come Fe	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
18	Manganese mg/l come Mn	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
20	Nichel mg/l come Ni	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

(*) Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.

Segue: TABELLA C

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
23	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Zinco mg/l come Zn	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Cianuri totali mg/ come CN^-	1	
26	Cloro attivo mg/l come Cl_2	0,3	
27	Solfuri mg/l come H_2S	2	
28	Solfiti mg/l come $SO_3^{=}$	2	
29	Solfati mg/l come $SO_4^{=}$	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
30	Cloruri mg/l come Cl	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
31	Fluoruri mg/l come F^-	12	
32	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
33	Ammoniaca totale mg/l come NH_4^+	30	(Si applica ai nn. 33, 34 e 35). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
34	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
35	Azoto nitrico mg/l come N	30	
36	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	40	
37	Oli minerali mg/l	10	
38	Fenoli totali mg/l come C_6H_5OH	1	
39	Aldeidi mg/l come H-CHO	2	

Segue: TABELLA C

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
40	Solventi organici aromatici mg/l	0,4	
41	Solventi organici azotati mg/l	0,2	
42	Solventi clorurati mg/l	2	
43	Tensioattivi mg/l	4	
44	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
45	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
46	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C. La specie impiegata per il saggio deve essere Carassius auratus.
47	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	Parametri 47 - 48 - 49. Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
48	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
49	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

LEGGE 10 maggio 1976, n. **320**.

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1976, numero 127, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COLOMBO — ANDREOTTI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 maggio 1976, n. **321**.

Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i 35 anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purchè si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonchè il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

Art. 3.

I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennità percepiti all'atto del congedo.

La restituzione delle somme verrà effettuata a rate mensili.

L'importo di ogni singola rata non dovrà essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — COLOMBO — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 maggio 1976, n. **322**.

Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale.

La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età.

I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.

L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato.

Art. 2.

I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio per le ipotesi previste dall'articolo 1 rimangono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — BONIFACIO — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1976.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Lazio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 203, concernente la nomina del presidente di sezione del Consiglio di Stato prof. Guglielmo Roehrssen a commissario del Governo per la regione « Lazio »;

Ritenuto che, a ragione delle dimissioni rassegnate dal prof. Guglielmo Roehrssen dalla carica predetta, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione « Lazio »;

Sentito il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le dimissioni rassegnate dal presidente di sezione del Consiglio di Stato prof. Guglielmo Roehrssen sono accolte a decorrere dal 1° aprile 1976.

Art. 2.

Con la stessa data il consigliere di Stato dott. Tullio Ancora è nominato commissario del Governo per la regione « Lazio ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1976

LEONE

MORO — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1976
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 179

(6254)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1976.

Nomina del vice direttore generale della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607;

Visto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 29 aprile 1976, ha accettato le dimissioni dalla carica di vice direttore generale della Banca stessa presentate dal dott. Antonino Occhiuto, con effetto dal 1° luglio 1976, ed ha nominato a vice direttore generale dell'Istituto il dott. Carlo Azeglio Ciampi, a decorrere parimenti dal 1° luglio 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Carlo Azeglio Ciampi a vice direttore generale della Banca d'Italia, a far tempo dal 1° luglio 1976.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 266

(6433)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, in Mortara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, con sede in Mortara (Pavia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, con sede in Mortara (Pavia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6185)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 31 luglio 1972, n. 103, con il quale l'amministrazione provinciale di Avellino ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « S. Mercurio-Bosco I » che ha inizio dalla strada provinciale n. 66 e termine sulla strada provinciale n. 234, dell'estesa di km 2 + 600;

Visto il voto 13 gennaio 1976, n. 781/75, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse, dell'estesa di km 2 + 600, salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5985)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eastern Trades, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Eastern Trades di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ 13.918,45 di cui al mod. *B*-Import n. 4962476 rilasciato in data 12 maggio 1975 dalla Chase Manhattan Bank, Milano, per l'importazione di tappeti di lana di origine e provenienza India;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Domodossola il 23 luglio 1975 con un ritardo, quindi, di quarantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491290 del 6 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto connessi con il difficile assorbimento della merce sul mercato interno e quindi con motivi di carattere commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eastern Trades, Milano, mediante fidejussione della Chase Manhattan Bank, Milano nella misura del 5 % di $ 13.918,45 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5908)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli, Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 67.250 di cui al mod. *B*-Import n. 3604757 rilasciato in data 15 maggio 1973 dalla Banca commerciale italiana di Genova, per l'importazione di cinquemila cartoni sardine olio di origine Marocco e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fedejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 28 giugno e 8 ottobre 1973 con un ritardo, quindi, dai quattordici ai centosedici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per $ 40.350 mentre per $ 26.900 l'importazione è avvenuta entro i termini;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 3 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso è stato giustificato con argomentazioni di natura commerciale (difficoltà di assorbimento da parte del mercato interno della merce, peraltro disponibile all'estero soltanto in determinati periodi dell'anno);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli, Genova, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova, nella misura del 5 % di $ 40.350 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5915)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Siprel S.p.a., in Milano, incorporata dal 31 dicembre 1975 dalla Polycolor S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Siprel S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di franchi svizzeri 74.657,20 di cui al mod. *B*-Import n. 4462064 rilasciato in data 12 maggio 1975 dalla Banca nazionale dell'agricoltura per l'importazione di una partita di amplificatori di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 25 settembre 1975 con un ritardo quindi, di centosei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 497114 del 1° marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 gennaio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto sebbene risulti documentato che la ditta estera ha spedito la merce con un notevole anticipo rispetto alla data pattuita, l'operatore italiano al momento del pagamento anticipato, era comunque a conoscenza dell'avvenuto arrivo della merce e della propria impossibilità a sdoganarla entro il termine di validità dell'impegno valutario, in quanto i propri magazzini erano abbondantemente forniti di merce della stessa specie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Siprel S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale della agricoltura nella misura del 5 % di franchi svizzeri 74.657,20 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5907)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Transider S.p.a., in Sesto San Giovanni.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Transider S.p.a. di Sesto San Giovanni, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 226.954,49 di cui al mod. *B*-Import n. 4074114 rilasciato in data 19 giugno 1974 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'importazione di lamiere navali di origine e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fedejussione di cui in premessa;

Considerato che per parte di detta merce, pari a $ USA 61.312,45, la dichiarazione d'importazione è stata accettata dalla dogana di Milano il 6 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di diciannove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 972385 del 20 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 10 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la carenza di carri ferroviari adatti al trasporto di questo specifico tipo di merce è una circostanza che, pur addotta a propria giustificazione, non risulta in alcun modo documentata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Transider S.p.a. di Sesto San Giovanni, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5% di $ USA 61.312,45 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: De Mita

(5910)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta M.I.S.P.A. S.n.c., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta M.I.S.P.A. S.n.c. di Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di franchi svizzeri 198.077,60 di cui al mod. *B*-Import n. 4611501 rilasciato in data 18 novembre 1974 dalla Banca popolare di Novara, sede di Torino, per l'importazione di impermeabili per pompieri di origine e provenienza Svizzera;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 10 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di ottantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 812519 dell'8 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 9 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei

ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la stessa è stata determinata da difficoltà di ordine finanziario dell'operatore relative all'obbligo del versamento del deposito previo 50 % di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1974, istituito anteriormente alla data di emissione della fattura e del pagamento anticipato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta M.I.S.P.A. S.n.c. di Torino, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, sede di Torino, nella misura del 5 % di franchi svizzeri 198.077,60 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5909)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rawtex italiana S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Rawtex italiana S.r.l., di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 213.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5091581 rilasciato in data 14 luglio 1975 dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano per l'importazione di tessuto di cotone greggio di origine Siria e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fedejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano l'8 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di cinquantasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 983288 del 22 gennaio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 31 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto connessi con il difficile assorbimento della merce sul mercato interno e quindi con motivi di carattere commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rawtex italiana S.r.l., di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, nella misura del 5 % di D.M. 213.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5914)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Rettifica del decreto ministeriale 29 novembre 1975, concernente l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta A & C. Federici, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Istituto dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, numero 380;

Considerato che la ditta A & C. Federici di Firenze ha effettuato un pagamento anticipato di $ 14.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3460597 rilasciato in data 20 giu-

gno 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Firenze per l'importazione di duemila cappelli code visone di origine e provenienza Grecia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fedejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione dell'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze a tranches 1° luglio-30 agosto 1974 con un ritardo, quindi, di oltre quaranta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, per $ 3.500 e per $ 10.500 entro i termini consentiti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 302862 del 10 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1975 con cui codesto Ministero disponeva l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta A & C. Federici di Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Firenze nella misura del 5 % di $ 10.500;

Considerato che l'incameramento di cui al citato decreto ministeriale è stato erroneamente calcolato sull'importo di $ USA 10.500 per il quale l'importazione era avvenuta nei termini anziché sull'importo di $ USA 3.500, per il quale l'importazione era avvenuta in ritardo;

Decreta:

Il decreto ministeriale 19 dicembre 1975 è così modificato: ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta A & C. Federici di Firenze mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Firenze nella misura del 5 % di $ 3.500 anzichè di $ 10.500.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5919)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario, in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Angelo Ferrario di Gallarate (Varese), ha effettuato un pagamento anticipato di lire 102.451.860 di cui al mod. *B*-Import n. 4072165 rilasciato in data 18 novembre 1974 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'importazione di velluto di cotone di origine e provenienza Repubblica popolare cinese;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fedejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 17 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di centottantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 870418 del 27 gennaio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 novembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto essa non può invocare a propria esimente le difficoltà incontrate nel reperimento dei fondi da destinare al deposito vincolato infruttifero previsto dal decreto ministeriale 2 maggio 1974 che al momento dello sdoganamento della merce era stato abolito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario di Gallarate (Varese), mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di Lit.102.451.860 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5911)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta VE.I.C.A. - Veneta industriale commercio autoveicoli S.p.a., in Mirano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta VE.I.C.A., Mirano (Venezia), ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 540.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4970444 rilasciato in data 12 maggio 1975 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di autoveicolo F.I.A.T. usato di origine nazionale e provenienza Belgio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 3 luglio 1975 con un ritardo, quindi, di ventidue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 882830 del 9 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 gennaio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la circostanza addotta — ritardata consegna della macchina per mancanza di parti di ricambio — non risulta assistita da documentazione probante e comunque il veicolo in questione è transitato in uscita dalla dogana estera entro i termini di validità dell'impegno assunto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta VE.I.C.A., Mirano (Venezia), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di F.B. 540.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5916)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.G.E.D., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta O.G.E.D. di Torino ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 4.250 di cui al mod. *B*-Import n. 3504355 rilasciato in data 27 giugno 1974 dalla Banca popolare di Novara in Torino per l'importazione di guanti da lavoro in cotone di origine e provenienza India;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 29 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di novantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 816999 del 21 gennaio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 16 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dall'interessata non sono assistite da elementi probatori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.G.E.D. di Torino mediante fidejussione della Banca popolare di Novara in Torino nella misura del 5% di Lgs. 4.250 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5922)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1976.

Sostituzione di un membro supplente del collegio dei revisori dei conti del Parco nazionale Gran Paradiso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 8 novembre 1975, con il quale veniva nominato il collegio dei revisori dei conti dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, con scadenza al 7 novembre 1978;

Vista la nota n. 176978 del 20 aprile 1976, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato doversi provvedere alla sostituzione del rag. Riccardo Ferrero, membro supplente del suddetto collegio, chiamato ad altro incarico;

Vista la designazione del Ministero del tesoro con la nota di cui sopra del rag. Alfonso Alessi, direttore aggiunto di ragioneria di prima classe in servizio presso la ragioneria provinciale dello Stato di Torino, a membro supplente del collegio dei revisori dei conti dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso;

Decreta:

E' nominato membro supplente del collegio dei revisori dei conti del Parco nazionale Gran Paradiso, con scadenza al 7 novembre 1978, in sostituzione del ragionier Riccardo Ferrero, il rag. Alfonso Alessi, direttore aggiunto di ragioneria di prima classe in servizio presso la ragioneria provinciale dello Stato di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

(6209)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, in Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge 2 aprile 1968, n. 504, è stato ricostituito il consiglio di amministrazione del predetto ente per il quadriennio decorrente dalla stessa data;

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 1976, con il quale è stata disposta, fra l'altro, la nomina del prof. Francesco Liguori a presidente dell'Ente citato, con riserva di provvedere, con successivo decreto alla sua sostituzione nella carica di rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel suddetto consiglio di amministrazione;

Ritenuto di nominare, in sostituzione del prof. Francesco Liguori, nella carica di rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il per. agr. Carlo Regi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del quadriennio 1° dicembe 1975-30 novembre 1979 il per. agr. Carlo Regi è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del prof. Francesco Liguori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

(5716)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1976.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1976 ai fini dell'inserimento a domanda nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 30 dicembre 1974, 20 gennaio 1975, 11 febbraio 1975, 9 aprile 1975 e 21 aprile 1975, elencati nell'unito allegato, che fissano per l'anno 1975 i salari medi provinciali da valere, ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini contributivi e della misura delle pensioni, per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1976 è parificato al salario medio relativo all'anno 1975 determinato per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia con i decreti ministeriali 30 dicembre 1974, 20 gennaio 1975, 11 febbraio 1975, 9 aprile 1975 e 21 aprile 1975 indicati nelle premesse.

Nei casi in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

ALLEGATO

DECRETI DI DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE PROVINCIALI DEI SALARIATI FISSI PER L'ANNO 1975 RAGGRUPPATI SECONDO LA LORO PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.

Data del decreto ministeriale	Province interessate	Data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
30 dicembre 1974	Arezzo	29 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Asti	29 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Avellino	29 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Bergamo	29 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Bolzano	29 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Como	29 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Cuneo	29 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Foggia	29 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Forlì	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	L'Aquila	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Genova	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Massa Carrara	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Matera	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Modena	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Perugia	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Pesaro	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Piacenza	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Pistoia	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Pordenone	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Potenza	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Reggio Emilia	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Rieti	30 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Viterbo	31 gennaio 1975
30 dicembre 1974	Treviso	1° febbraio 1975
20 gennaio 1975	Cosenza	31 gennaio 1975
20 gennaio 1975	Aosta	31 gennaio 1975
20 gennaio 1975	Belluno	31 gennaio 1975
20 gennaio 1975	Brindisi	31 gennaio 1975
20 gennaio 1975	Caserta	31 gennaio 1975
20 gennaio 1975	Catania	31 gennaio 1975
20 gennaio 1975	Lecce	31 gennaio 1975
20 gennaio 1975	Mantova	31 gennaio 1975
20 gennaio 1975	Palermo	31 gennaio 1975
20 gennaio 1975	Ragusa	31 gennaio 1975
20 gennaio 1975	La Spezia	31 gennaio 1975
20 gennaio 1975	Teramo	31 gennaio 1975
20 gennaio 1975	Vicenza	31 gennaio 1975
20 gennaio 1975	Sassari	31 gennaio 1975
11 febbraio 1975	Ascoli Piceno	25 febbraio 1975
11 febbraio 1975	Savona	27 febbraio 1975
11 febbraio 1975	Salerno	28 febbraio 1975
11 febbraio 1975	Milano	1° marzo 1975
11 febbraio 1975	Pavia	1° marzo 1975
11 febbraio 1975	Trieste	1° marzo 1975
11 febbraio 1975	Lucca	3 marzo 1975
11 febbraio 1975	Catanzaro	3 marzo 1975
11 febbraio 1975	Siracusa	3 marzo 1975
11 febbraio 1975	Sondrio	3 marzo 1975
11 febbraio 1975	Taranto	3 marzo 1975
11 febbraio 1975	Torino	3 marzo 1975
11 febbraio 1975	Udine	3 marzo 1975
11 febbraio 1975	Bologna	3 marzo 1975
11 febbraio 1975	Chieti	4 marzo 1975
11 febbraio 1975	Grosseto	4 marzo 1975
11 febbraio 1975	Isernia	4 marzo 1975
9 aprile 1975	Trapani	19 aprile 1975
9 aprile 1975	Varese	19 aprile 1975
9 aprile 1975	Venezia	21 aprile 1975
9 aprile 1975	Vercelli	21 aprile 1975
9 aprile 1975	Verona	21 aprile 1975
9 aprile 1975	Ancona	24 aprile 1975
9 aprile 1975	Campobasso	24 aprile 1975
9 aprile 1975	Cremona	24 aprile 1975
9 aprile 1975	Frosinone	24 aprile 1975
9 aprile 1975	Gorizia	24 aprile 1975
9 aprile 1975	Livorno	24 aprile 1975
9 aprile 1975	Napoli	24 aprile 1975
9 aprile 1975	Roma	24 aprile 1975
9 aprile 1975	Rovigo	24 aprile 1975
9 aprile 1975	Bari	24 aprile 1975
9 aprile 1975	Messina	24 aprile 1975
9 aprile 1975	Pescara	24 aprile 1975
9 aprile 1975	Pisa	24 aprile 1975
21 aprile 1975	Siena	10 maggio 1975
21 aprile 1975	Reggio Calabria	10 maggio 1975
21 aprile 1975	Ravenna	10 maggio 1975
21 aprile 1975	Trento	10 maggio 1975
21 aprile 1975	Parma	10 maggio 1975
21 aprile 1975	Terni	13 maggio 1975
21 aprile 1975	Padova	13 maggio 1975
21 aprile 1975	Enna	13 maggio 1975
21 aprile 1975	Ferrara	13 maggio 1975
21 aprile 1975	Brescia	14 maggio 1975
21 aprile 1975	Imperia	14 maggio 1975
21 aprile 1975	Latina	14 maggio 1975
21 aprile 1975	Macerata	14 maggio 1975
21 aprile 1975	Novara	14 maggio 1975
21 aprile 1975	Nuoro	14 maggio 1975
21 aprile 1975	Oristano	14 maggio 1975
21 aprile 1975	Agrigento	15 maggio 1975
21 aprile 1975	Cagliari	15 maggio 1975
21 aprile 1975	Caltanissetta	15 maggio 1975
21 aprile 1975	Benevento	15 maggio 1975
21 aprile 1975	Firenze	15 maggio 1975
21 aprile 1975	Alessandria	19 maggio 1975

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

(5986)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1976.

Tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

Vista la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi, approvata con la legge 16 agosto 1952, n. 1180, ed il successivo adeguamento disposto con il decreto ministeriale 18 settembre 1963;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1967 e 5 luglio 1973 che modificano la tariffa suddetta;

Esaminata la deliberazione in data 8 gennaio 1976 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi, concernente la tariffa professionale della categoria;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal Consiglio nazionale dei dottori agronomi in data 8 gennaio 1976, allegata al presente decreto.

Roma, addì 17 maggio 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI

Il Consiglio nazionale dei dottori agronomi nella seduta dell'8 gennaio 1976;

Visto l'articolo unico della legge 7 ottobre 1961, n. 1180;

Vista la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi, approvata con la legge 16 agosto 1952, n. 1180, ed i successivi adeguamenti disposti con i seguenti decreti ministeriali:

decreto ministeriale 18 settembre 1963;
decreto ministeriale 12 aprile 1967;
decreto ministeriale 5 luglio 1973;

Considerato che per l'aumentato costo della vita si rende necessario l'aggiornamento della tariffa in questione;

Delibera:

1) I compensi a vacazione previsti dagli articoli 3, 4, 6 e 7 dell'allegato al decreto ministeriale 18 settembre 1963, sono così determinati:

Art. 3. — Al dottore agronomo spetta un onorario di lire 6.000 per ogni vacazione di un'ora con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori eseguiti in residenza e di dodici vacazioni per lavori eseguiti in campagna. Per la prima ora spetta l'onorario di L. 6.600 per lavoro in studio e di L. 7.500 per i lavori in campagna.

Art. 4. — Al dottore agronomo spetta un compenso di L. 12.000 anche se l'incarico richiede un tempo inferiore a due vacazioni. Trattandosi però di semplice consulto verbale, o di breve conferenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, tale compenso minimo può essere ridotto a L. 6.000.

Art. 6. — Nel caso che l'onorario sia liquidato a misura, a percentuale o a discrezione, è sempre dovuto l'onorario integrativo di vacazione in ragione di:

L. 2.400 per il dottore agronomo;

L. 1.800 per il collaboratore di concetto per ogni ora impiegata al trasferimento in luogo, al ritorno in residenza e ad operazione di campagna.

Art. 7. — Per i tipi di frazionamento di cui alla lettera *l*) dell'art. 2 va aggiunto all'onorario a vacazione un compenso di L. 3.000 per ogni particella risultante dal frazionamento.

2) Gli onorari ed i compensi aggiornati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1973, con esclusione di quelli a percentuale sui valori di cui agli articoli 34, 44, 54, 56, 58, 60 e 65 e di cui alle tabelle *C, D, E, F* e *G* per le colonne *b* e *c*, dell'allegato al decreto ministeriale 18 settembre 1963, sono aumentati del 50 per cento.

3) Gli onorari ed i compensi aggiornati ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1973 sono aumentati del 50% con eccezione dei compensi a percentuale di cui alle lettere *c*) e *d*) che rimangono invariati.

4) Gli scaglioni dei valori previsti dagli articoli 34, 54, lettera *a*), 56, 58, lettere *a*) e *b*), 60 e 65 e dalle tabelle *C, D, E, F* e *G* per le colonne *b* e *c* del predetto allegato al decreto ministeriale 18 settembre 1963, quali risultano dai precedenti aggiornamenti, compreso l'ultimo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 luglio 1973, sono aumentati del 50 per cento.

Il presidente: ARCANGELI

(6184)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1976.

Ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori ex dipendenti dello stabilimento di Bassano del Grappa della S.p.a. Smalteria e metallurgica veneta assunti dalla I.P.O.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la legge 29 marzo 1976, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 20 febbraio 1976, con la quale è stata individuata la ditta Smalteria e metallurgica veneta di Bassano del Grappa (Vicenza), ai fini dell'applicazione delle misure di intervento di cui al citato art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9;

Vista la lettera del 10 maggio 1976, con la quale la S.p.a. I.P.O. - Iniziative promozione occupazione, richiede la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori ex dipendenti dello stabilimento di Bassano del Grappa della S.p.a. Smalteria e metallurgica veneta assunti a decorrere dal 23 dicembre 1975, in ottemperanza alla menzionata delibera del C.I.P.E.;

Decreta:

I lavoratori ex dipendenti dello stabilimento di Bassano del Grappa della S.p.a. Smalteria e metallurgica veneta, assunti dalla I.P.O. a decorrere dal 23 dicembre 1975, sono ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 dicembre 1975 al 30 settembre 1976.

La predetta integrazione salariale non è cumulabile con altri trattamenti corrisposti ai lavoratori sopra indicati in base ad atti normativi o amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6187)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Saitofos-B dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Saitofos-B concessa all'impresa Siapa S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5998)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato AF-67 granulare dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato AF-67 granulare concessa all'impresa Siapa S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5999)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tetrasol dell'impresa J. e A. Margesin S.p.a.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1976 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tetrasol, concessa all'impresa J. e A. Margesin S.p.a. di Lana d'Adige (Bolzano), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6000)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Agostino Di Gaetano, nato a Palermo il 15 dicembre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 21 aprile 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(5931)

Il dott. Vincenzo Lo Re, nato a Militello Rosmarino (Messina) il 5 febbraio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 21 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(5932)

La dott.ssa Dora Edda Raffaellina Sansone, nata a S. Antonio Abate (Napoli) il 20 gennaio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 16 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5933)

La dott.ssa Graziella Massano, nata ad Asti il 2 gennaio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 18 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(5934)

Il dott. Domenico Zampella, nato ad Apice (Benevento) il 15 settembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 22 gennaio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5935)

Il dott. Vittorio Virgilio Aloia, nato a Brindisi il 2 settembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 18 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5936)

Il dott. Giovanni Boschi, nato a Faenza (Ravenna) il 17 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 12 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5937)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 Mod. 25/*A*. — Data: 16 gennaio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 5.000.000;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 Mod. 25/*A*. — Data: 19 gennaio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 Mod. 243 D.P. — Data: 12 gennaio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale di Como. — Intestazione: Banca popolare commercio e industria di Como. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso *senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi* di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5491)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5% (1969)	1857	Quadraccia Remo nato a Roma il 3 marzo 1914, interdetto sotto la tutela di Quadraccia Duilio, nato a Roma l'11 aprile 1906, ivi domiciliato.	10.000
B.T.N. 5% (1970)	953	Intestazione: come sopra	300.000

(5993)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 25 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838 —	838 —	838 —	838 —	838 —	837,98	838,10	838 —	838 —	838 —
Dollaro canadese	855 —	855 —	856 —	855 —	855,26	854,99	855,20	855 —	855 —	855 —
Franco svizzero	339,40	339,40	339,40	339,40	339,35	339,35	339,20	339,40	339,40	339,40
Corona danese	138,14	138,14	138,10	138,14	138,03	138,10	138,05	138,14	138,14	138,15
Corona norvegese	151,70	151,70	151,49	151,70	151,64	151,65	151,615	151,70	151,70	151,70
Corona svedese	189 —	189 —	188,70	189 —	188,93	188,99	188,98	189 —	189 —	189 —
Fiorino olandese	306,73	306,73	306,25	306,73	306,65	306,70	306,60	306,63	306,63	306,75
Franco belga	21,275	21,275	21,28	21,275	21,28	21,25	21,2925	21,275	21,275	21,27
Franco francese	177,55	177,55	177,25	177,55	177,45	177,50	177,55	177,55	177,55	177,55
Lira sterlina	1501 —	1501 —	1502 —	1501 —	1500,75	1500,98	1501,40	1501 —	1501 —	1501 —
Marco germanico	325,50	325,50	325,25	325,50	325,34	325,40	325,37	325,50	325,50	325,50
Scellino austriaco	45,49	45,49	45,40	45,49	44,45	45,45	45,475	45,49	45,49	45,50
Escudo portoghese	27,59	27,59	27,65	27,59	27,60	27,55	27,62	27,59	27,59	27,60
Peseta spagnola	12,355	12,355	12,40	12,355	12,36	12,30	12,365	12,355	12,355	12,35
Yen giapponese	2,80	2,80	2,81	2,80	2,799	2,78	2,80	2,80	2,80	2,80

Media dei titoli del 25 maggio 1976

Rendita 5% 1935	96,625
Redimibile 3,50% 1934	99,825
» 3,50% (Ricostruzione)	85 —
» 5% (Ricostruzione)	96,200
» 5% (Riforma fondiaria)	92,150
» 5% (Città di Trieste)	91,175
» 5% (Beni esteri)	90,500
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	81,525
» 5,50% » » 1968-83	85,650
» 5,50% » » 1969-84	81,800
» 6% » » 1970-85	83,500
» 6% » » 1971-86	82,325
» 6% » » 1972-87	82,950
» 9% » » 1975-90	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,35
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	95,050
» 5% (» 1° aprile 1978)	88,400
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	88,150
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	83,975
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	80,500
» poliennali 7% 1978	90,475
» » 9% 1979 (1ª emissione)	91,150
» » 9% 1979 (2ª emissione)	89,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1976

Dollaro USA	838,05
Dollaro canadese	855,10
Franco svizzero	339,30
Corona danese	138,095
Corona norvegese	151,657
Corona svedese	188,99
Fiorino olandese	306,615
Franco belga	21,284
Franco francese	177,55
Lira sterlina	1501,20
Marco germanico	325,435
Scellino austriaco	45,482
Escudo portoghese	27,605
Peseta spagnola	12,36
Yen giapponese	2,80

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1976

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1976 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 aprile 1976 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1975			35.267		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	8.922.088			
	residui	207.725			
	Totale		9.129.813		
Accensione di prestiti	competenza	604.568			
	residui	34			
	Totale		604.602		
Spese correnti	competenza			6.544.174	
	residui			1.022.303	
	Totale				7.566.477
Spese in conto capitale	competenza			1.334.759	
	residui			2.753.154	
	Totale				4.087.913
Rimborso di prestiti	competenza			6.446	
	residui			11.339	
	Totale				17.785
Gestione di tesoreria					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		13.936.440		11.978.328	
Conti correnti		33.035.313		32.637.979	
Incassi da regolare		14.056.101		14.104.254	
Altre gestioni		15.777.715		14.224.803	
	Totale		76.805.569		72.945.364
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		123.141		171.528	
Pagamenti da regolare		817.778		1.129.551	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.628.180		2.343.331	
Altri crediti		20.130.688		21.971.093	
	Totale		23.699.787		25.615.503
	Totale complessivo		110.275.038		110.233.042
Fondo di cassa al 30 aprile 1976			—		41.996
	Totale a pareggio		110.275.038		110.275.033

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 30 aprile 1976 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			41.996	
Crediti di tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		88.101		
Pagamenti da regolare		3.095.438		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		3.190.296		
Altri crediti		12.096.154		
	Totale crediti		18.469.989	
	In complesso			18.511.985
Debiti di tesoreria				
Debito fluttuante		31.339.305		
Conti correnti		7.301.286		
Incassi da regolare		631.853		
Altre gestioni		2.980.577		
	Totale debiti			42.253.021
Situazione del Tesoro (passività)				23.741.036

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1976: L. 345.776 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: VENTRIGLIA

(6434)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 aprile 1976

ATTIVO

Voce		
Oro . . . . L.		1.804.287.663.615
Cassa . . . . »		158.585.089.371
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito L.	45.098.824.325	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	
		45.098.824.325
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . . L.	1.055.258.769.670	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	54.633.750.000	
— a scadenza fissa . . . . . »	54.996.480.000	
		1.164.888.999.670
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . . »		8.006.054.779
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	—	
— conti speciali . . . . . »	10.959.442.361.340	
		10.959.442.361.340
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.231.387.861.880
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . »		4.506.619.693.891
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		63.916.559.059
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		20.004.106.765.447
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		165.098.950.189
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . L.	441.684.001.053	
— altre attività . . . . . »	252.242.885.653	
		693.926.886.706
Immobili per uso ufficio . . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . . »		414.469.547.921
Spese dell'esercizio . . . . . »		61.468.438.690
		41.620.303.696.884
Impegni		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . . L.		984.481.668.332
Depositi:		
— a garanzia . . . . . L.	3.232.098.873.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »	—	
— altri . . . . . »	36.890.174.011.912	
		40.122.272.885.330
Depositari di titoli e valori . . . . . L.		358.516.264
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		2.152.333.016
TOTALE . . . L.		82.729.569.099.826

PASSIVO

Voce		
Circolazione . . . . L.		12.571.529.691.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		61.775.228.638
Depositi in conto corrente liberi . . . . . »		200.614.751.834
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		324.227.526.310
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	14.811.106.916.619	
— altri . . . . »	2.359.842.116	
		14.813.466.758.735
Depositi in valuta estera		
— per conto U.I.C. . . . . L.	6.998.988.817.500	
— altri . . . . »	6.911.160.246	
		7.005.899.977.746
Conti dell'estero in lire		
— per conto U.I.C. . . . . L.	3.960.453.543.840	
— altri . . . . »	34.519.754.492	
		3.994.973.298.332
Ufficio Italiano Cambi - conti correnti ordinari . . . »		64.489.478.683
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		45.658.695.528
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		37.585.860.873
Fondi diversi accantonati . . . . . »		1.179.977.579.773
Partite varie passive . . . . . »		1.149.045.314.230
Capitale sociale . . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . »	49.004.032.554	
Fondo di riserva straordinario . . . »	47.286.595.795	
		96.590.628.349
Rendite dell'esercizio . . . . . L.		73.468.886.853
		41.620.303.696.884
Impegni . . . . . L.		984.481.668.332
Depositanti . . . . . »		40.122.272.885.330
Titoli e valori presso terzi . . . . . »		358.516.264
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		2.152.333.016
TOTALE . . . L.		82.729.569.099.826

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

(6435)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario straordinario e nomina di un membro del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Orsini » di prima categoria, in Benevento, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 27 agosto 1975, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno « Orsini » di prima categoria, con sede in Benevento, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento del 3 settembre 1975, con il quale sono stati nominati i membri degli organi della gestione, ai sensi dell'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge n. 375, del menzionato Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, in amministrazione straordinaria;

Considerato che per motivi di opportunità occorre provvedere alla sostituzione del commissario straordinario, rag. Domenico Cirillo;

Dispone:

Il dott. rag. Alberto Cangiano, nato a Benevento il 19 marzo 1914, già presidente del comitato di sorveglianza del ripetuto Monte, è nominato commissario straordinario in sostituzione del rag. Domenico Cirillo che è revocato dalla carica ed il rag. Luca Aulisio, nato a Napoli il 4 gennaio 1911, è nominato membro del comitato di sorveglianza del medesimo Monte, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1976

Il Governatore: BAFFI

(6134)

REGIONE LIGURIA

Rettifica di decreto concernente variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 luglio 1974, n. 1440, è stata effettuata la rettifica del precedente decreto 15 ottobre 1973, n. 1722, di approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante (Genova) relativa ad un'area in località Portobello per la realizzazione di un impianto di depurazione.

Copia del suddetto decreto risulta depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(6101)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 13 aprile 1976, numero 3185, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 17 giugno 1974, n. 131503/ /1617 PR/74, relativa alle norme tecniche di attuazione.

Con la stessa delibera sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate alla variante al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 1° dicembre 1975, n. 189143/2242 PR/75.

(6228)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a sei posti di vice direttore aggiunto di laboratorio nel ruolo scientifico della carriera direttiva dello Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, 1078 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la tabella « quadro *E* » dirigenti dell'Istituto agronomico per l'oltremare allegata al decreto del Presidente della Repubblica precitato;

Visto il decreto ministeriale n. 73008 del 14 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1974, registro n. 387 Esteri, foglio n. 323, riguardante la dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali del ruolo scientifico dell'Istituto agronomico per l'oltremare;

Vista la tabella allegata al precitato decreto ministeriale;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Vista la disponibilità dei posti nell'organico della carriera direttiva e in quella dirigenziale al 31 dicembre 1975;

Ritenuto di indire nell'ambito di questa disponibilità un concorso a sei posti di vice direttore aggiunto di laboratorio (parametro 218);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice direttore aggiunto di laboratorio in prova (parametro 218), ruolo scientifico, della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in scienze agrarie;

b) età non superiore agli anni 32 salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi rimpatriati dalla Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare, per i promossi al merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite di età massimo, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati di Università o di Istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio e cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma e quelli di cui al terzo e quarto comma sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, via A. Cocchi n. 4, Firenze, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che abbia superato il 32° anno di età deve indicare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

5) eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la seconda lingua per il colloquio (scelta tra il francese, lo spagnolo e l'arabo);

10) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale l'Istituto agronomico per l'oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco o, infine, dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Firenze e consisteranno in due prove scritte e in un colloquio sulle seguenti materie il cui programma è annesso al presente decreto:

1) *Prove scritte*:

a) agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;

b) tecnica della bonifica.

2) *Prova orale*:

a) le materie delle prove scritte;

b) patologia vegetale;

c) entomologia agraria;

d) zootecnia;

e) economia e politica agraria;

f) materie di genio rurale (idraulica agraria, costruzioni rurali, meccanica agraria);

g) lingua inglese;

h) altra lingua scelta tra il francese, lo spagnolo e l'arabo.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e i punti ottenuti nella prova orale.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale, sarà presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, scelti tra docenti universitari e funzionari della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'oltremare. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 8.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Le prove di esame hanno luogo a Firenze.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo ed il diario delle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti i titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare dell'8 luglio 1948 numero 202860 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci della deportazione e dell'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L., attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo n. 104 del 26 luglio 1948.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo comma e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto agronomico per l'oltremare, devono produrre un'attestazione dell'Amministrazione in carta da bollo dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Istituto.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di una amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre una attestazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i borsisti delle Università degli studi, del Centro nazionale delle ricerche, del Ministero dell'agricoltura, devono far pervenire un'attestazione rilasciata da chi ha concesso la borsa di studio.

I candidati di cui alle lettere *s*) e *z*) possono far riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 11.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Con decreto ministeriale, viene riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso ed approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultanti idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) titolo di studio originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del titolo ovvero copia del titolo stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del precedente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dalla autorità di pubblica sicurezza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indicato indirizzo nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati, con decreto ministeriale, vice direttore aggiunto di laboratorio, in prova, e conseguiranno la nomina nel ruolo scientifico della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'oltremare (parametro 218) dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso e previo parere conforme del comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Tale nomina decade in caso di mancata assunzione nel termine stabilito, senza giustificato motivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: CATTANEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1976
Registro n. 420 Esteri, foglio n. 81

PROGRAMMA DELLE MATERIE DEGLI ESAMI

a) *Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree*: pedologia ed idropedologia, trattamento dei terreni anomali, principali coltivazioni con particolare riferimento a quelle tropicali e subtropicali.

b) *Tecnica della bonifica*: risanamento dei terreni, irrigazione collettiva, insediamenti rurali, viabilità rurale.

c) *Economia e politica agraria*:

l'impresa agraria in Italia e nel mondo; ordinamento della impresa; capitali d'impresa;

caratteri del mercato agricolo;

caratteristiche del sottosviluppo agricolo. Economia stagnante;

programmazione e pianificazione dello sviluppo agricolo.

d) *Idraulica agraria, costruzioni rurali e meccanica agraria*:

erosione idrica, drenaggio, opere irrigue, acquedotti;

fabbricati rurali per abitazione e per esercizio; macchine per la sistemazione dei terreni, per la coltivazione e la raccolta dei prodotti agrari.

e) *Patologia vegetale*: malattie delle principali piante coltivate con particolare riferimento a quelle tropicali e subtropicali; relative lotte.

f) *Entomologia agraria*: insetti dannosi delle principali colture con particolare riferimento a quelle tropicali e subtropicali e relativo controllo.

g) *Zootecnia*: principali allevamenti zootecnici delle zone a clima caldo.

h) *Lingua inglese e altra lingua scelta*: conversazione su argomenti di tecnica agraria.

(5878)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di segretario in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso trenta posti di segretario nel ruolo dei segretari della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato;

Visto il parere n. 19/74 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 18 giugno 1974, ha espresso circa il programma di esame;

Visto il ruolo dei segretari della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato;

Considerato che, nella predetta carriera di concetto, sono stati già accantonati i posti da riservare, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di segretario in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio, del diploma di ragioniere o di perito commerciale conseguito presso un istituto governativo o legalmente riconosciuto;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere assolto agli obblighi di leva o esserne stati esentati;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione settima - Roma - Via Carducci 5, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

9) il preciso indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di una unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal terzo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

c) a trentanove anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a quaranta anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a cinquantacinque anni per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabili di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione VII - Via Carducci, 5 - Roma, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati ed ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale e per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dello invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è decaduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelistica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì **30** *aprile* **1976**
Registro n. 2 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 361

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova:

istituzioni di economia politica e di scienze delle finanze.

Seconda prova:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto amministrativo.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende nozioni di:

diritto costituzionale;
contabilità di Stato;
ragioneria generale;
statistica.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione VII - Via Carducci, 5 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il (1) . . . . residente in . . . . . via . . . n. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a trenta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 29 maggio 1976.

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . conseguito presso . . . . in data . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (4) . . . . .;

di non aver mai prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, presso . . . . . . in qualità di . . . . dal . . . . (5).

Data . . . . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo;

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi;

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e la

autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui al n. 4) del citato art. 3 del bando di concorso precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa;

(4) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di
ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone le cause;

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego indicarne le cause;

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6019)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione dell'ufficio periferico di Bari (porto) di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 agosto 1974, concernente l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione dell'ufficio periferico di Bari (porto);

Visto l'art. 2 della citata legge 27 aprile 1974, n. 174, e considerato che per l'ufficio periferico di Bari (porto) è stato possibile provvedere a mezzo di un funzionario del ruolo dei medici del Ministero della sanità;

Ritenuto, pertanto, che l'avviso pubblico di che trattasi deve essere revocato;

Decreta:

L'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico della temporanea direzione dell'ufficio periferico di Bari (porto) è revocato per i motivi sopra esposti.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5857)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1975, con cui è stato indetto un concorso, per esami, a nove posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo organico dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Mazzamuto dott. Vincenzo, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Fioravanti dott. Gianfranco, vice prefetto ispettore r.e. in servizio al Ministero;

D'Ascenzo dott.ssa Anna Maria, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Mustilli dott. Sergio, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Murri rag. Fabrizio, direttore di sezione di ragioneria in servizio al Ministero.

Il dott. Alessandro Morganti, direttore di sezione in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1976

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1976
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 290

(6025)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 41/Sanità in data 1° marzo 1973 con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Bergamo;

Visto il proprio decreto n. 493/Sanità in data 28 ottobre 1974 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i propri decreti numeri 55/Sanità e 75/Sanità rispettivamente in data 17 marzo 1975 e 21 ottobre 1975 relativi a modifiche del precedente decreto di costituzione della commissione;

Visto il proprio decreto n. 173/Sanità in data 30 marzo 1974 relativo alla ammissione dei candidati al concorso medesimo;

Visti i verbali dei lavori della commissione gudicatrice circa l'espletamento del concorso e la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 1382 in data 11 settembre 1975 relativo alla delega di firma all'assessore alla sanità di atti di competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Bergamo:

1. Volpato Carlo . . . . . . punti 184,710 su 240
2. Criscuolo Alfonso . . . . . » 165,240 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e del comune di Bergamo.

Milano, addì 16 marzo 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 261/Sanità in data 16 marzo 1976 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Bergamo;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il proprio decreto n. 1382 in data 11 settembre 1975 relativo alla delega di firma all'assessore alla sanità di atti di competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

Il prof. Carlo Volpato è dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Bergamo.
Ai sensi dell'art. 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, il prof. Volpato dovrà assumere servizio entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.
Lo stesso, all'atto dell'assunzione del servizio dovrà prestare dinanzi al medico provinciale di Bergamo la promessa di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e del comune di Bergamo.

Milano, addì 16 marzo 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(5679)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Spostamento della sede di esame del concorso ad un posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Jesi.

A parziale modifica del decreto 16 gennaio 1976, n. 1736, quale sede per lo svolgimento del concorso al posto di veterinario comunale capo di Jesi viene stabilita quella di Ancona in luogo della sede di Fabriano.

(5680)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso ad un posto di medico specializzato in medicina nucleare (equiparato ad aiuto)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico specializzato in medicina nucleare (equiparato ad aiuto).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino.

(6240)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino.

(6241)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(6245)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceva (Cuneo).

(6237)

PIO ISTITUTO « SANTA CORONA » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso gli istituti ospedalieri « S. Corona » di Pietra Ligure (Savona).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(6238)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lagonegro (Potenza).

(6236)

OSPEDALE BRONCOPNEUMOTISIOLOGICO «COL. D'AVANZO» DI FOGGIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

(6242)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di medicina del lavoro.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(6243)

OSPEDALE DI TERRACINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente di Terracina (Latina).

(6248)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di pediatria;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della sezione autonoma di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(6239)

OSPEDALE DI CIRCOLO «F. TRABATTONI - G. RONZONI» DI SEREGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in Seregno (Milano).

(6244)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1976, n. 9.

Proroga per l'anno 1976 della fidejussione regionale a favore di concessionari di pubblici servizi di trasporto di persone.

(*Pubblicata nel II supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 5 della legge regionale 5 maggio 1975, n. 65 è aggiunto il seguente comma:

« Il rinnovo della garanzia di cui ai commi precedenti del presente articolo, può essere concesso a condizione che le aziende interessate abbiano assicurato la regolare effettuazione del servizio per il 1974 ed abbiano presentato domanda di rinnovo della concessione per l'anno 1975 ».

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a rinnovare con propria deliberazione, per l'anno 1976, la garanzia fidejussoria di cui all'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8, rinnovata per l'anno 1975 con l'art. 5 della legge regionale 5 maggio 1975, n. 65, a favore delle aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea, che abbiano ottenuto anticipazioni da istituti convenzionati con la Regione ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8.

Il rinnovo della garanzia di cui al comma precedente, da concedersi nei limiti e con le modalità di cui alla legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8, può essere effettuato a condizione che le aziende interessate abbiano assicurato la regolare effettuazione del servizio per il 1975 ed abbiano presentato domanda di rinnovo della concessione per il 1976.

Gli eventuali oneri derivanti alla Regione per effetto della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti commi, verranno recuperati sui contributi e sulle sovvenzioni di esercizio dovute dalla Regione alle singole imprese concessionarie di pubblico servizio inadempienti.

Art. 3.

I contributi sugli interessi nella misura del quattro per cento previsti dall'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8, sono estesi alle anticipazioni assistite da garanzia fidejussoria regionale ai sensi dell'art. 2 della presente legge e ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 maggio 1975, n. 65.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi con deliberazione della giunta regionale ed erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui all'art. 3, valutati in lire 87 milioni ed a quelli eventuali conseguenti alla concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente art. 2, presunti in lire 23 milioni si provvede mediante riduzione per la somma di lire 110 milioni della dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976.

Nel medesimo stato di previsione, al Titolo I, Sezione VI, Rubrica 6ª, sono istituiti i capitoli:

166103, categoria 3ª con la denominazione « Contributi sugli interessi per anticipazioni contratte nell'anno 1976 da aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto di persone e assistite da garanzia fidejussoria regionale » e con la dotazione di lire 87 milioni;

166104, categoria 7ª, con la denominazione « Oneri eventuali derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale per le anticipazioni contratte da aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori » e con la dotazione di lire 23 milioni.

Il predetto cap. 166104 viene iscritto per gli effetti di cui all'art. 16 della legge regionale 28 gennaio 1976, n. 6, nell'elenco n. 1 « Spese obbligatorie e d'ordine » annesso alla citata legge regionale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 aprile 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 16 *marzo* 1976)

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1976, n. 10.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1975, n. 78: « Istituzione del parco di interesse regionale Nord-Milano ».

(*Pubblicata nel II supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 78, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il territorio del parco Nord-Milano è delimitato dalla planimetria in scala 1:2000 allegata alla presente legge e della quale costituisce parte integrante ed interessa i comuni di Milano, Bresso, Cormano, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni.

Il consorzio, istituito con decreto prefettizio 5 gennaio 1970 prot. 9291/G LL.PP. Trasp. e Traff., entro il 30 giugno 1976 adotterà, con i contenuti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 la proposta di piano territoriale del parco.

Ai fini della pubblicazione, dell'istruttoria e dell'approvazione di tale proposta, si applica la disciplina di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 11 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, intendendosi sostituito l'organismo comprensoriale con quello consortile.

Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite nel piano territoriale di coordinamento comprensoriale di cui all'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 e sono immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale, nonchè immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati.

Per quanto riguarda gli effetti del piano territoriale del parco si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 12 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 ».

Art. 2.

Il parco è contornato da zone di protezione ai sensi dell'art. 2, ultimo comma della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58, specificatamente indicate dalla planimetria di cui al precedente articolo, idonee a creare un opportuno distacco tra le aree di normale intervento antropico e quelle sottoposte alla speciale tutela ambientale di cui al successivo art. 3.

Sulle domande di licenza edilizia interessanti tali zone devono essere previamente sentiti il presidente della giunta regionale ed il consorzio del parco, i quali dovranno esprimere il

proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; il parere si intende favorevole nel caso in cui non venga espresso nel termine suddetto.

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 78, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale del parco, nel perimetro dello stesso può essere consentita soltanto l'edificazione di strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli e con volumetrie non superiori a 0,03 mc/mq, salve più restrittive prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

Può essere consentita altresì l'edificazione di attrezzature pubbliche per l'istruzione già deliberate dall'amministrazione provinciale di Milano.

Possono essere in ogni caso consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici esistenti.

Eccezioni al disposto di cui al primo comma del presente articolo possono essere autorizzate dal presidente della giunta regionale, in base a domanda motivata e sentito il parere del consorzio, unicamente per la realizzazione di opere pubbliche.

All'interno del perimetro individuato nella planimetria allegata, la costruzione di strade, sia pubbliche che private, anche se prevista negli strumenti urbanistici vigenti, dovrà essere autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il consorzio.

Ai pareri che il consorzio esprime a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del secondo comma del precedente art. 2.

I sindaci sono responsabili ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, del rispetto delle speciali misure di salvaguardia sopra indicate ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 aprile 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 16 *marzo* 1976)

(*Omissis*).

(5793)

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 gennaio 1976, n. 1-53/Legisl.

Nuovo regolamento concernente le modalità di nomina, i requisiti, le mansioni e le responsabilità dei tecnici responsabili e del personale addetto alle linee di trasporto funiviario aventi mansioni inerenti alla sicurezza delle stesse, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25. Abrogazione del preesistente regolamento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *dell'*11 *maggio* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 29 della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 4;

Ravvisata la necessità di abrogare il regolamento già emanato con decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 4 e di sostituirlo con uno più rispondente alle esigenze;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 10844 del 31 dicembre 1975;

Decreta:

E' abrogato il regolamento già emanato con decreto del presidente della giunta regionale 7 settembre 1971, n. 4;

E' approvato in sostituzione il seguente regolamento:

Capo I

TECNICO RESPONSABILE

Art. 1.

Nomina

1-1. Ad ogni linea di trasporto funiviario deve essere preposto un tecnico responsabile; egli deve essere un ingegnere abilitato ad esercitare la professione nel territorio dello Stato ed avere pratica di trasporti a fune.

1-2. Per le sciovie il tecnico responsabile può essere anche un perito industriale meccanico od elettrotecnico, purchè esperto nel settore dei trasporti a fune.

1-3. Detta pratica ed esperienza dovrà essere dimostrata allo I.G.T. (Ispettorato generale trasporti) o mediante documentazione o, a discrezione dello stesso I.G.T., mediante colloquio qualora la documentazione non sia ritenuta esauriente.

1-4. I tecnici responsabili devono risultare iscritti in due appositi elenchi tenuti a cura dell'I.G.T.; l'iscrizione in tali elenchi è decisa dall'I.G.T., sentiti i rispettivi ordini professionali provinciali, sulla base dell'esperienza e della competenza nel settore dimostrata dal candidato.

1-5. Il tecnico responsabile viene nominato dal concessionario. In calce al foglio di nomina il tecnico responsabile deve dichiarare la propria accettazione dell'incarico.

1-6. L'I.G.T. concede il proprio benestare alla nomina, valutando le attività professionali che il tecnico responsabile già svolge anche in altri settori e compatibilmente con queste attività.

1-7. Il concessionario, in caso di sostituzione del tecnico responsabile, deve darne avviso motivato all'I.G.T. ed all'interessato con un preavviso di 30 giorni.

1-8. Analogamente il tecnico responsabile in caso di dimissioni dall'incarico deve darne comunicazione all'I.G.T. ed al concessionario con un preavviso di 30 giorni.

1-9. Per gravi e ripetute inadempienze agli obblighi di cui al successivo art. 2, l'I.G.T. può revocare il proprio benestare e richiedere la sostituzione del tecnico responsabile.

Art. 2.

Obblighi del tecnico responsabile

2-1. Gli obblighi del tecnico responsabile sono i seguenti:

2-2. Redigere, per i nuovi impianti e limitatamente alla parte tecnica, il regolamento di esercizio sulla base dello schema proposto dall'I.G.T., adattandolo, sentito il progettista e la direzione dei lavori, alle particolari esigenze di ogni singolo impianto.

2-3. Sugli impianti in esercizio: fornire proposte all'autorità tecnica di sorveglianza per eventuali modifiche da apportare al regolamento di esercizio al fine di adeguarlo alle nuove esigenze.

2-4. Determinare i periodi nei quali l'esercizio può essere svolto con il numero ridotto di agenti secondo quanto indicato dal regolamento di esercizio.

2-5. Controllare l'attitudine allo svolgimento delle mansioni del capo del servizio e del rimanente personale scelto dall'esercente.

2-6. Curare la preparazione del capo servizio ed assistere il medesimo nell'addestramento del personale.

2-7. Trasmettere al concessionario ed all'I.G.T. le eventuali osservazioni sul personale anche in merito a proposte di esonero dal servizio nei casi di scarsa attitudine o di gravi mancanze in relazione alla sicurezza.

2-8. Stabilire, in apposita raccolta, le modalità per la manutenzione e dare le relative istruzioni scritte al capo servizio, sentite anche le ditte costruttrici.

2-9. Effettuare, a suo giudizio o su richiesta del capo servizio o del concessionario, ispezioni sull'impianto in funzionamento, verifiche o prove nel corso delle quali osserverà in particolare anche il comportamento di quegli organi che a giudizio del capo servizio diano luogo a perplessità per la sicurezza del servizio.

2-10. Effettuare le prescritte visite e prove annuali in presenza di uno o più tecnici dell'I.G.T.

2-11. Trasmettere al concessionario ed al capo servizio i risultati delle ispezioni compiute, prescrivendo in particolare i lavori necessari a garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

2-12. Controllare la rispondenza degli impianti alle vigenti norme sulla prevenzione infortuni.

2-13. Fornire all'I.G.T. le informazioni relative alla regolarità e sicurezza del trasporto con particolare riguardo agli eventuali incidenti e disservizi.

2-14. Curare la regolare compilazione del libro giornale.

2-15. Tutte le disposizioni, segnalazioni e prescrizioni del tecnico responsabile sia al personale che al concessionario devono essere fatte per iscritto e numerate progressivamente e rimanere a disposizione dell'autorità ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità.

Capo II

PERSONALE TECNICO

Art. 3.
Obbligo dell'idoneità

3-1. Nessuna persona può essere impiegata in mansioni attinenti alla sicurezza del servizio pubblico di linee di trasporto funiviario che non sia stata preventivamente riconosciuta idonea in conformità alle presenti norme.

3-2. Tutto il personale deve godere della cittadinanza italiana; ad esso è riconosciuta durante il servizio la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 4.
Qualifiche e mansioni del personale
Certificati di idoneità

4-1. Il personale addetto all'esercizio degli impianti a fune ha le qualifiche di capo del servizio, macchinista, agente.

4-2. Le mansioni del succitato personale, in relazione alle rispettive qualifiche ed alle diverse caratteristiche delle varie categorie di impianti, sono precisate nelle disposizioni che regolano l'esercizio di ciascuna di dette categorie di impianti.

4-3. Il capo servizio ed i macchinisti devono essere in possesso del certificato di idoneità appropriato alla rispettiva qualifica ed alla categoria di impianto presso cui prestano servizio secondo quanto appresso specificato:

4-4. Certificato di categoria « B » - per le qualifiche di capo servizio e macchinista, addetti a funivie bifuni; funivie monofuni a collegamento temporaneo - funicolari terrestri.

4-5. Certificato di categoria « M » - per qualifiche di capo servizio e macchinista addetti a funivie monofuni a collegamento permanente.

4-6. Certificato di categoria « S » - per qualifiche di capo servizio e macchinista addetti a sciovie, slittinovie, rotovie ed impianti ad esse assimilabili.

4-7. Al personale in possesso del certificato di categoria « B » possono essere assegnate mansioni della rispettiva qualifica relative ad impianti per i quali è previsto il certificato delle categorie « M » e « S », analogamente al personale con certificato di categoria « M » mansioni relative ad impianti di categoria « S ».

4-8. I certificati di idoneità sono rilasciati dall'I.G.T. a chi abbia dimostrato di possedere i requisiti di cui all'art. 5 e superato le prove di esame di cui all'art. 6 del presente regolamento.

4-9. Sono ritenuti validi i certificati di idoneità rilasciati in sede nazionale dal Ministero dei trasporti.

4-10. La validità del certificato di idoneità deve essere rinnovata ogni 10 anni e si protrae all'età massima di 65 anni.

4-11. Il rinnovo è condizionato alla presentazione del certificato medico aggiornato di cui all'art. 5.

4-12. L'I.G.T. può imporre controlli a carattere straordinario e visite mediche particolari al personale che sia stato coinvolto in gravi incidenti di servizio o che abbia subito infortuni od altre menomazioni con conseguenti possibili limitazioni della idoneità oppure che non abbia espletato le mansioni per un periodo eccessivamente lungo.

4-13. Per gravi e comprovati motivi, al personale può sempre essere ritirato il certificato di idoneità da parte dell'I.G.T.

4-14. L'età minima per ottenere l'idoneità è di anni 18 per la qualifica di macchinista e di 21 per quella di caposervizio.

Art. 5.
Requisiti fisici ed attitudinali
per l'ammissione agli esami di idoneità

5-1. Chi intende ottenere il certificato di idoneità deve presentare all'I.G.T. domanda in bollo corredata dall'apposita documentazione redatta su carta semplice e costituita dal certificato del casellario giudiziario e dal certificato medico, attestante il possesso dei requisiti fisici ed attitudinali elencati nel presente articolo.

5-2. Il personale da adibire agli impianti funiviari deve possedere sana e robusta costituzione, essere esente da difetti e da imperfezioni che possono comunque menomare la attitudine al lavoro, tenendo conto anche delle particolari condizioni ambientali e climatiche.

5-3. L'acutezza visiva naturale deve essere di 14/10 complessivi, correggibili a 10/10 con non meno di 4/10 nell'occhio peggiore.

5-4. In sede di revisione, l'acutezza visiva deve essere di 12/10 complessivi con un minimo di 4/10 nell'occhio peggiore.

5-5. Le capacità uditive degli aspiranti sono determinate prendendo in considerazione la « voce conversata », assumendo per la diversa distanza il valore di otto metri bilateralmente. In caso di revisione tale distanza è ridotta a quattro metri.

5-6. Le visite mediche, gli accertamenti ed il rilascio dei relativi certificati devono essere effettuati da medici indicati dall'art. 81 del codice della strada.

5-7. I requisiti psicotecnici necessari per le categorie « B » ed « M » sono quelli indispensabili al superamento degli esami psicotecnici previsti per il conseguimento della patente automobilistica di categoria « D ».

5-8. Colui che risulta in possesso di patente automobilistica di categoria D è esentato dall'accertamento del possesso dei requisiti fisici ed attitudinali per le categorie di idoneità « B » ed « M »; mentre analogamente chi è in possesso di patente automobilistica di categoria D o B oppure C è esentato dall'accertamento dei requisiti fisici ed attitudinali per la categoria di idoneità « S ».

Art. 6.
Esami di idoneità

6-1. Le prove di esame intese all'accertamento dell'idoneità tecnica dei candidati sono effettuate da parte dei tecnici dell'I.G.T. tenuto conto delle qualifiche e delle categorie. Alle prove può assistere il responsabile tecnico dell'impianto per il quale il personale è proposto.

6-2. Le materie di esame sono le seguenti:

a) Nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici di potenza e di sicurezza usati negli impianti a fune.

b) Nozioni di tecnologia dei materiali e delle lavorazioni con particolare riguardo ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti a fune, alle funi, all'esecuzione delle impalmature, alla confezione delle teste fuse ed alle altre operazioni relative agli impianti a fune.

c) Nozioni sul macchinario impiegato negli impianti a fune; argani, motori elettrici e termici, riduttori, freni, veicoli, carrelli, ecc.

d) Nozioni costruttive e funzionali sugli impianti a fune: ancoraggi ed attacchi di estremità, dispositivi di tensione, stazione, sostegni, scarpe, rulliere, intervie, franchi, dispositivi di attacco dei veicoli all'anello trattivo, ecc.

e) Nozioni relative alle norme, al governo ed alla manutenzione degli impianti a fune.

f) Nozioni sui servizi pubblici di trasporto: organi centrali e periferici che hanno la vigilanza e la sorveglianza sui trasporti pubblici, norme legislative riguardanti la responsabilità del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, condizioni di trasporto, pubblicità degli orari e delle tariffe, accesso agli impianti, regolamenti di esercizio, avvertenze al pubblico, infrazioni, disposizioni di polizia, adempimenti in caso di incidenti.

Capo III

Art. 7.
Mansioni ed obblighi del capo servizio

7-1. I compiti e le mansioni del capo servizio sono i seguenti:

7-2. Assegnare i posti di lavoro al personale secondo le rispettive idoneità, controllandone l'attività e l'efficienza.

7-3. Curare la disponibilità del personale necessario in conformità al regolamento d'esercizio ed alle disposizioni impartite dal tecnico responsabile.

7-4. Controllare il corretto comportamento del personale verso il pubblico.

7-5. Effettuare periodicamente l'addestramento del personale per controllare l'efficienza tecnica, segnando il relativo rapporto sul libro giornale.

7-6. Curare la normale manutenzione dell'impianto ed assicurarsi della disponibilità del materiale di consumo.

7-7. Comunicare al tecnico responsabile ed al concessionario l'elenco dei materiali di consumo e ricambio necessari per lo esercizio e la manutenzione.

7-8. Osservare e far osservare le norme di esercizio contenute nel regolamento e nelle eventuali disposizioni impartite dal tecnico responsabile.

7-9. Prendere tutte le iniziative necessarie ed atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse od eventi particolari.

7-10. Segnalare tempestivamente al tecnico responsabile eventuali imperfezioni o difetti rilevanti sull'impianto allo scopo di ottenere le disposizioni relative.

7-11. Effettuare le prescritte verifiche periodiche e controllare l'effettuazione delle prove e verifiche giornaliere fatte dal macchinista.

7-12. Provvedere alla costante ed efficiente disponibilità dei mezzi di soccorso. Nei casi di necessità provvedere al reperimento delle squadre ausiliarie di soccorso.

7-13. Attuare, nell'ambito delle proprie mansioni e competenze, le misure di sicurezza previste dalle norme per la prevenzione infortuni, con particolare riguardo a quelle esplicitamente riportate nel regolamento d'esercizio.

7-14. Curare la regolare compilazione del libro giornale per la parte di competenza.

7-15. Prendere tutte le iniziative atte a garantire un regolare traffico dei viaggiatori.

7-16. Il capo servizio deve risiedere sul posto durante il funzionamento dell'impianto.

Art. 8.

Mansioni ed obblighi del macchinista

8-1. Il macchinista sia esso titolare che di riserva ha i seguenti obblighi:

8-2. Provvedere al funzionamento, al controllo sul funzionamento ed alla manutenzione dell'intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti in genere dell'impianto comprese quelle della linea e dei dispositivi della stazione di rinvio e delle apparecchiature di tensione.

8-3. Dare immediatamente notizia al capo del servizio di tutti gli eventuali guasti e anormalità della funivia, attenendone le disposizioni relative. In caso di urgenza, ove non sia possibile attendere le disposizioni del capo servizio, il macchinista deve provvedere direttamente.

8-4. Collaborare con il capo servizio in tutte le operazioni di carattere tecnico e secondo gli ordini da questo impartiti compresi il recupero ed il soccorso dei viaggiatori.

8-5. Curare la regolare compilazione del libro giornale per la parte di competenza.

Art. 9.

Mansioni ed obblighi degli agenti

9-1. Gli agenti aventi compiti di carattere tecnico hanno i seguenti obblighi:

9-2. Presenziare costantemente l'impianto durante tutto il tempo del servizio svolgendo le mansioni sia previste dal regolamento d'esercizio dell'impianto, sia assegnate loro per necessità specifiche e comunque impartite dal capo servizio.

9-3. Collaborare con il capo servizio e con il macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico e secondo gli ordini da questi impartiti compresi il recupero ed il soccorso viaggiatori.

Art. 10.

Personale necessario per assicurare un regolare servizio

10-1. Ogni impianto deve essere provveduto del personale necessario per assicurare un regolare servizio.

Esso deve comprendere:

il capo servizio
il macchinista
l'agente della stazione rinvio
un congruo numero di agenti in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

10-2. Deve sempre essere previsto il sostituto del capo servizio e del macchinista, al fine di consentire le necessarie sostituzioni in caso di assenza del titolare per riposi periodici, congedi, malattia, ecc.

10-3. A tali mansioni può essere adibito uno degli agenti addetti all'impianto ovvero altra persona normalmente estranea all'esercizio dell'impianto stesso, purché in possesso del relativo certificato di idoneità ed abbia con l'azienda esercente un preciso rapporto di lavoro, anche se a tempo determinato, e ciò oltre agli effetti delle responsabilità assunte, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie.

10-4. Non è consentito di norma il cumulo contemporaneo di più mansioni riguardanti la sicurezza dell'esercizio e ciò ai fini dell'individuazione delle responsabilità personali. Solo per le sciovie può essere consentito il cumulo contemporaneo delle mansioni di capo servizio e macchinista.

10-5. A più impianti può essere addetto un unico capo servizio.

10-6. Le nomine del personale devono essere effettuate dal concessionario sentito il responsabile tecnico e vanno formalmente registrate sul libro giornale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, addì 13 gennaio 1976

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1976
Registro n. 16, foglio n. 110

(5974)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761410)